

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 159

Adunanza 1 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 13.25 presso la sede indicata dal D.P.G.R. n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, Elena CHIORINO, con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e l'Assessore CHIORINO

(Omissis)

D.G.R. n. 4 - 2434

OGGETTO:

Aggiornamento della D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020 recante "Attivazione di programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell'antigene SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo".

A relazione dell'Assessore ICARDI

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale e viste le delibere del Consiglio dei Ministri, da ultimo la Delibera del 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Viste le Circolari prot. n. 0031400 del 29/09/2020 e prot. n. 35324 del 30/10/2020 del Ministero della salute relative all'uso *dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2*.

Vista la Deliberazione n. 1-1408 del 23.5.2020 con cui la Giunta regionale, ad integrazione della D.G.R. n. 1-1253 del 21.04.2020, ha approvato la procedura di gestione dei test sierologici con ampliamento del piano screening regionale ai fini di valutazione epidemiologica, tramite l'effettuazione di test sierologici immunometrici e immunocromatografici.

Vista la Deliberazione n. 5-2124 del 20.10.2020 con cui la Giunta regionale ha definito disposizioni in merito all'effettuazione del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 su

tampone oro-rino-faringeo, del test rapido per la ricerca dell'antigene del virus SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo e dei test sierologici.

Vista la Deliberazione n. 3-2190 del 3.11.2020 avente ad oggetto "Attivazione di programmi di screening regionali mediante test rapidi per la ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo" che, a modifica ed integrazione delle precedenti D.D.G.R. n. 1-1408 del 23.5.2020 e n. 5-2124 del 20/10/2020, disponeva, fra l'altro:

- l'estensione della possibilità di effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene a tutte le strutture autorizzate per l'esercizio di attività sanitarie (compresi ambulatori, poliambulatori, studi MMG, PLS, Farmacie) o socio-sanitarie, nonché agli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) o ad altre comunità, mediante l'utilizzo di personale sanitario con la qualifica di medico od infermiere, o di altre figure espressamente autorizzate in possesso di adeguata competenza, presso locali appositamente individuati o a domicilio, assicurando l'adeguata applicazione di misure di prevenzione e controllo della COVID-19, con successiva eventuale valutazione medica sull'interpretazione del risultato;
- l'avvio di nuovi programmi di screening volontari, da Enti o Aziende pubbliche e private, mediante l'utilizzo del test rapido antigenico con le medesime modalità e procedure previste per i test sierologici di cui all'allegato A, punto 3, della DGR n. 1-1408/2020, senza oneri a carico del SSR.

Preso atto della comunicazione del 11.11.2020 del Dipartimento Interaziendale a valenza Regionale Malattie ed Emergenze Infettive – D.I.R.M.E.I. - dell'ASL Città di Torino che, con riguardo alla disposizione sopracitata, osserva quanto di seguito: *"Al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi sull'applicazione della D.G.R. 3-2190/2020, essendo il personale medico l'unico legittimato a valutare l'interpretazione del risultato dei test rapidi, è opportuno eliminare la parola eventuale dal quinto alinea del dispositivo e relativa premessa"*.

Ritenuto, con il presente provvedimento, di aggiornare, a modifica ed integrazione della previsione di cui al quinto alinea della D.G.R. n. 3-2190 del 3/11/2020, l'estensione della possibilità di effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene a tutte le strutture autorizzate per l'esercizio di attività sanitarie, nonché al domicilio del paziente, mediante l'utilizzo di personale con la qualifica di medico od infermiere, assicurando l'adeguata applicazione di misure di prevenzione e controllo della COVID-19, fermo restando l'esclusiva competenza medica dell'utilizzo, a fini clinici e di sanità pubblica, del risultato.

Preso altresì atto dell'esigenza, al fine di garantire il relativo percorso, di definire le caratteristiche igienico sanitarie minime che devono essere rispettate per la gestione del tampone rapido antigene virale COVID-19 "a domicilio" ovvero "in locali appositamente individuati".

Ritenuto, altresì, di precisare che nel novero delle "altre comunità" o "strutture autorizzate" ad effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene debbano ritenersi incluse le seguenti:

- Ambulatori ed altre strutture sanitarie autorizzate,
- Studi MMG e PLS,
- Strutture socio-sanitarie, relativamente ai propri ospiti ed operatori,
- Farmacie a condizione che sia garantita la presenza di locale separato, idoneo sotto il profilo igienico-sanitario ai sensi della vigente normativa, nonché la presenza di un professionista abilitato ad effettuare tale attività.

Resta inteso che agli esercizi commerciali ex art. 5 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) è consentito effettuare il servizio di prenotazione dei tamponi antigenici.

Ritenuto, inoltre, con riguardo all'attività prestata presso le Farmacie e Strutture socio-sanitarie, di approvare l'allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, recante "PERCORSO TAMPONE RAPIDO ANTIGENE VIRALE COVID-19", predisposto dai competenti Settori della Direzione regionale Sanità e Welfare, che definisce le caratteristiche igienico sanitarie minime che devono essere rispettate per la gestione del tampone rapido antigene virale COVID-19 "a domicilio" ovvero "in locali appositamente individuati".

Dato atto che restano invariate le restanti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

d e l i b e r a

- di aggiornare, a rettifica ed integrazione alla D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020, il quinto alinea del dispositivo e relativa premessa sostituendolo con quanto di seguito indicato "l'estensione della possibilità di effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene a tutte le strutture autorizzate per l'esercizio di attività sanitarie, nonché al domicilio del paziente, mediante l'utilizzo di personale con la qualifica di medico od infermiere, assicurando l'adeguata applicazione di misure di prevenzione e controllo della COVID-19, fermo restando l'esclusiva competenza medica dell'utilizzo, a fini clinici e di sanità pubblica, del risultato";

- di precisare che nel novero delle "altre comunità" o "strutture autorizzate" ad effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene debbano ritenersi incluse le seguenti:

- Ambulatori ed altre strutture sanitarie autorizzate;
- Studi MMG e PLS;
- Strutture socio-sanitarie, relativamente ai propri ospiti ed operatori;
- Farmacie a condizione che sia garantita la presenza di locale separato, idoneo sotto il profilo igienico-sanitario ai sensi della vigente normativa, nonché la presenza di un professionista abilitato ad effettuare tale attività;

agli esercizi commerciali ex art. 5 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) è consentito effettuare il servizio di prenotazione dei tamponi antigenici;

- di approvare l'allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, recante "PERCORSO TAMPONE RAPIDO ANTIGENE VIRALE COVID-19", predisposto dai competenti Settori della direzione regionale Sanità e Welfare, che definisce, con riguardo all'attività prestata presso le farmacie e strutture socio-sanitarie, le caratteristiche igienico sanitarie minime che devono essere rispettate per la gestione del tampone rapido antigene virale COVID-19 "a domicilio" ovvero "in locali appositamente individuati";

- di dare atto che restano invariate le restanti disposizioni di cui alla DGR n. 3-2190 del 3.11.2020;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 1 dicembre 2020.

ez/

PERCORSO TAMPONE RAPIDO ANTIGENE VIRALE COVID-19

Il presente allegato definisce le caratteristiche igienico sanitarie minime che devono essere rispettate per la gestione del tampone rapido antigene virale COVID-19 “a domicilio” ovvero “in locali appositamente individuati”.

Gestione **TAMPONE A DOMICILIO**, risultano necessari:

- Paziente presso il proprio domicilio **su appuntamento**;
- si deve effettuare misurazione della temperatura per verificare $T < 37,5^{\circ}$, compilazione del questionario di verifica sintomi e contatti a rischio, il soggetto deve indossare mascherina e igienizzare delle mani ;
- Il prelievo e la lettura del test devono essere effettuate **da un sanitario (medico o infermiere)** dotato dei previsti DPI - Guanti monouso, Camice monouso impermeabile con manica lunga, Cuffia per capelli monouso, Mascherina monouso FFP2/FFP3, Protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione). - La procedura di vestizione/svestizione e di esecuzione del tampone deve essere aderente a quanto previsto dal Documento Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 Rev. 2 del 29.5.2020 “Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19” (la responsabilità della fornitura dipende dagli accordi contrattuali tra i contraenti);
- ci deve essere procedura documentata per lo smaltimento del materiale utilizzato;
- Compilazione allegato B della DGR n. 5-2124 del 20 ottobre 2020;
- **Inserimento soggetti sia negativi che positivi in piattaforma**

Gestione tampone presso **LOCALE APPOSITAMENTE INDIVIDUATO**, risultano necessari:

- Locale dedicato con percorso di accesso separato rispetto ad altri locali;
- Il locale deve essere sanificabile e consentire il rispetto della privacy;
- Il locale deve essere sanificato tra un paziente e l'altro;
- Il prelievo e la lettura del test deve essere effettuata da un sanitario **(medico o infermiere)** dotato dei previsti DPI- Guanti monouso, Camice monouso impermeabile con manica lunga, Cuffia per capelli monouso, Mascherina monouso FFP2/FFP3, Protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione), e che la procedura di vestizione/svestizione e di esecuzione del tampone deve essere aderente a quanto previsto dal Documento Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020 Rev. 2 del 29.5.2020 “Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19” (la responsabilità della fornitura dipende dagli accordi contrattuali tra i contraenti);
- Deve essere presente uno spazio/contenitore chiuso per il deposito di materiale pulito
- Deve essere presente uno spazio/contenitore chiuso per il deposito di materiale sporco
- Deve essere stato stipulato contratto con la ditta autorizzata allo smaltimento rifiuti speciali o procedura documentata per altra idonea modalità di smaltimento
- Deve essere presente un lavello con erogatore non manuale e dispenser con detergente, disinfettante e asciugamano monouso
- Il paziente deve essere **ricevuto su appuntamento**;

- si deve effettuare misurazione della temperatura per verificare $T < 37,5^\circ$, compilazione del questionario, il soggetto deve indossare mascherina e igienizzare delle mani ; senza accompagnatore salvo necessiti di assistenza o sia minore.
- Compilazione allegato B della DGR n. 5-2124 del 20 ottobre 2020
- Inserimento soggetti sia negativi che positivi in piattaforma